

**SCHEMA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE ED ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI**

La presente polizza è stipulata tra

<b>ACIAM S.P.A.</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>

**Durata del contratto**

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2017</b>

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- per **Coassicurazione:** il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- per **Legge:** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm.ii.– Codice delle Assicurazioni private – Titolo X  
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e successive modificazioni e/o integrazioni;
- per **Regolamento:** il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni e/o integrazioni;
- per **Impresa o Società o Compagnia:** l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
- per **Delegataria:** l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti ai rischi;
- per **Coassicuratrice:** l'Impresa che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo;
- per **Contraente:** ACIAM S.P.A.;
- per **Assicurato:** ACIAM S.p.A.;
- per **Broker:** l'intermediario indicato in polizza che esercita la propria attività ai sensi del Dlgs. 209/2005 e s.m.i., Aon S.p.A
- per **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- per **Conducente:** la persona fisica alla guida del veicolo;
- per **Tariffa:** la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto;
- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per **Scoperto:** l'importo percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **Franchigia:** l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;

- per **Risarcimento:** la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;
- per **Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
- per **Ebbrezza:** uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
- per **Attestazione sullo stato del rischio** il documento che viene rilasciato dall'Impresa, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
- per **Premio:** La somma dovuta all'Assicuratore a fronte delle garanzie da esso prestate a termini della presente assicurazione.
- per **Durata della Polizza** Periodo di tempo in cui opera la copertura oggetto della polizza

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE (valide per tutte le sezioni)****Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione di rischio – Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stessa che comporta aggravamento di rischio, così come le dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni, reticenze o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, fermo restando il diritto dell'Impresa venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere all'Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento fino alla data di scadenza della prima annualità.

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato e rinunciano al relativo diritto di recesso.

L'Impresa è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

**Art. 2 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del 31.12.2016 sempre che il pagamento del premio avvenga, in deroga all'art. 1901 1° comma Cod. Civ., entro trenta giorni dalla sopracitata data.

In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

**Art. 3 - Adeguamento del premio**

Relativamente alla sola Sezione 1) l'Impresa:

- a) potrà richiedere l'adeguamento annuale del premio dell'assicurazione nella misura massima del tasso programmato d'inflazione, applicandosi il disposto di cui all'art. n° 172 del Dlgs. 209/2005 e s.m.i.
- b) applicherà quanto previsto per le eventuali variazioni di cui all'art. 6 - Assicurazione a libro matricola – delle Condizioni Generali di Assicurazione e per quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di cui alla lettera A= (tariffa bonus/malus), alla lettera B= (tariffa fissa) ed alla lettera C= (tariffa con franchigia fissa ed assoluta).

**Art. 4 – Durata e rinnovo del contratto**

La presente polizza decorre dalle ore 24 del 31.12.2016 scadrà alle ore 24 del 31.12.2017.

Il contratto ha durata di un anno e cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

**Art. 5 – Modalità per la denuncia dei sinistri**

Relativamente alla Sezione 1): i sinistri debbono essere denunciati all'Impresa, anche per il tramite del Broker, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Relativamente alla Sezione 2): i sinistri debbono essere denunciati all'Impresa, anche per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Ufficio Assicurazioni dell'Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze.

Limitatamente alle garanzie furto, atti vandalici ed eventi socio-politici, ove operanti, il Contraente deve inoltre presentare denuncia alle autorità competenti, trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile.

Limitatamente alla sola Sezione 2), a seguito di sinistro il Contraente dovrà fornire la documentazione prevista delle vigenti leggi e o disposizioni.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, il Contraente, oltre alla denuncia presentata all'autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'autorità italiana.

#### **Art. 6 - Gestione delle vertenze**

L'Assicurato deve informare l'Impresa dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

L'Impresa assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì l'obbligo di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

#### **Art. 7 – Rinvio alle norme di legge - Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza si applica la Legge Italiana ed è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di

#### **Art. 7 bis - Rinvio alle norme di legge - Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **Art. 8 – Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate.

Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto l'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) senza sovrappremio e con l'elenco

aggiornato dei paesi per i quali è efficace la Carta Verde.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

#### **Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente all'Impresa**

Oltre che a mezzo di raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telefax e posta elettronica.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 11 - Statistiche sinistri**

L'Impresa è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza, a seguito di semplice richiesta ed entro 30 giorni da ricevimento della stessa, le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzino:

- la controparte,
- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro

a mezzo tabulato su supporto cartaceo ed informatico predisposto dall'Impresa.

#### **Art. 12 - Rinuncia all'azione di rivalsa**

Relativamente alla Sezione 1) come da lettera E delle "Condizioni Aggiuntive".

Relativamente alla Sezione 2) come da Art 3) delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

#### **Art. 13 - Interpretazione del contratto**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

#### **Art. 14 - Clausola Broker**

Al Broker: Aon S.p.A. è affidata l'assistenza per tutti gli atti di gestione e di esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker incaricato ai sensi del D.Lgs 209/2005 e successive integrazioni e iscritti al Registro Unico degli Intermediari, sezione B.

Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005.

Ogni documento contrattuale sarà trasmesso al Broker a spese dell'Assicuratore.

Il Contraente e l'Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.

Ogni comunicazione fatta al Broker dal Contraente/Assicurato sarà considerata come inviata all'Assicuratore purchè abbia data certa.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico del Contraente o dell'Assicurato: il compenso del Broker per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico della Compagnia di assicurazione e sarà pari al 4% (quattroper cento) del premio netto (escluse imposte e contributo al S.S.N.).

#### **Art. 15 - Regolazione del premio**

Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 90 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Impresa.

Se il Contraente non effettuerà il pagamento delle differenze attive dovute, l'Impresa potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, l'Impresa riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

#### **Art. 16 – Validità delle norme dattiloscritte**

La normativa dattiloscritta annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, eventualmente, fossero abbinate all'emissione del contratto e che pertanto devono intendersi abrogate e prive di effetto.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e la eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

#### **Art. 17 – Coassicurazione**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società assicuratrici, rimane stabilito che :

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa la responsabilità solidale;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato dal Contraente.
- Con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta su detti documenti dalla Società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari (Adempimenti ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136)**

L'Assicuratore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto di assicurazione sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art 3 comma 9.bis della Legge, nel caso in cui l'Assicuratore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d'assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Assicuratore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice identificativo gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. In difetto la Contraente si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

L'Assicuratore nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne la contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto la Contraente potrà procedere alla risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi ed effetti dell'art. 1456 c.c.

Inoltre, l'Assicuratore si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, ad inserire a pena di nullità assoluta del subcontratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'Impresa  
Timbro/Firma \_\_\_\_\_

L'impresa dichiara di avere particolarmente considerato quanto disposto dagli artt. 4,7,19 per i quali esprime specificamente il suo consenso, ai sensi dell'art. 1341 c.c..

L'Impresa  
Timbro/Firma \_\_\_\_\_



**SEZIONE 1****assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore****CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto negli allegati elenchi.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

**ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della legge [●], l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

**ART. 3 - CESSAZIONE DI RISCHIO**

Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata: (a titolo esemplificativo e non esaustivo per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell'interesse dell'assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo) il Contraente è tenuto a darne

comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire all'Impresa, caso per caso, la specifica documentazione richiesta.

Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

#### **ART. 4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga le informazioni previste dalla legislazione vigente (Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche), quali a titolo esemplificativo:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti.
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Legge.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell'Attestazione dello stato di rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

L'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto.

L'attestazione viene trasmessa qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita, ovvero l'esercizio della disdetta contrattuale da parte dell'Impresa

#### **ART. 5 - MASSIMALI DI GARANZIA**

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico per singolo veicolo assicurato pari a:

➤ **Euro 10.000.000,00=**

#### **ART. 6 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente/Assicurato o dallo stesso detenuti od utilizzati, anche da terzi, a qualsiasi titolo.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, anche se ciò non avviene simultaneamente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dall'Impresa Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento.

In caso di fermata del veicolo, per periodi superiori a trenta giorni, è ammessa la sospensione dell'applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni ed eventuale Carta Verde.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato, del contrassegno ed eventuale Carta Verde.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell'annualità assicurativa adottato dall'Impresa aggiudicataria.

#### **ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente paragrafo "Condizioni Speciali".

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.

Il premio annuo lordo offerto è determinato sulla base degli elenchi provvisori dei mezzi da assicurare, di cui al seguente art. 8), aggiornati al 30.11.2016.

Successivamente all'aggiudicazione la Società provvederà, utilizzando i criteri suindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza sulla base degli elenchi definitivi dei mezzi da assicurare, che terranno conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente al 30.11.2016 e sulla base delle attestazioni di rischio che verranno forniti dal Contraente.

#### **ART. 8 - MEZZI DA ASSICURARE**

Come da elenco veicoli di cui all'allegato elenco

Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intende operante la garanzia RCA .

Qualora nelle relative colonne siano indicate specifiche garanzie, queste devono essere appositamente attivate.

#### **ART. 9 – DEROGA ADEGUAMENTO DEL PREMIO ANNUALE**

A parziale deroga delle Condizioni generali di assicurazione, l'Impresa si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimenti di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni di cui al precedente Art. 6 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA e quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto dalla condizione speciale A) TARIFFA BONUS/MALUS.

**ART. 10 – CONSEGNA, SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO – DUPLICATO DI POLIZZA**

L'Impresa dovrà consegnare i certificati di assicurazione ed i relativi contrassegni nei termini e modalità che saranno concordati con la contraente e comunque nel rispetto delle leggi vigenti.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Compagnia rilascia un duplicato su richiesta dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

**ART.11 – PRECISAZIONE**

Si precisa che i veicoli adibiti al trasporto di cose e ad altri usi possono essere allestiti ad officine mobili, con impianti per il taglio e la saldatura ossiacetilenica, omologati o in corso di omologazione. Vi sono inoltre veicoli adibiti al trasporto di reagenti chimici per la sterilizzazione dell'acqua potabile (ipoclorito di sodio, acido cloridrico e clorito di sodio), nonché adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas tossici e non e/o di materie esplosive.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEZIONE 1 (sempre operanti su tutti i veicoli)**

### **A) CARICO E SCARICO**

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con o senza mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Limitatamente alle operazioni eseguite con mezzi o dispositivi meccanici il limite massimo annuo di risarcimento è fissato in Euro 1.500.000,00=.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

### **B) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) **con il limite massimo di Euro 500.000,00=.**

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

### **C) RC DEI TRASPORTATI**

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

### **D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'Autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

### **E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato, dei suoi Amministratori e dipendenti, o collaboratori e/o prestatori d'opera anche occasionali, o persone o enti/società comunque autorizzati all'uso dei veicoli, e nei confronti dei proprietari o locatari dei veicoli :

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.

#### **F) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI**

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

#### **G) RIPRISTINO AIRBAG (Limitatamente alle autovetture)**

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, con il limite massimo di Euro 520,00=.

#### **H) BUONA FEDE (valida per tutte le Sezioni)**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto dell'Impresa, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

#### **(operanti su tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose e veicoli ad uso speciale)**

1. Veicoli destinati al trasporto di cose (rinuncia alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al Terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

A parziale deroga dell'art. 2, delle Condizioni Generali di Assicurazioni, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

## **CONDIZIONI SPECIALI**

**(come da indicazioni riportate nell'allegato elenco dei mezzi)**

### **A) TARIFFA BONUS/MALUS**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B dei Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93) e successive modificazioni.

**Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:**

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### **B) TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

**(a valere per veicoli adibiti al trasporto di cose)**

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza di € 500,00.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società, con cadenza semestrale, l'importo dei risarcimenti, rientranti nei limiti della franchigia, liquidati nel semestre precedente.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

### **C) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.

Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Relativamente ai rimorchi agricoli, la garanzia è operante a condizione che il rimorchio, omologato e identificato, sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali.

<b>SEZIONE 2</b> <b>Assicurazione Auto Rischi Diversi</b>
--------------------------------------------------------------

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****(ad integrazione di quanto previsto alle “Norme che regolano l’Assicurazione)****Art. 1 - Nomina dei periti - Pagamento dell’indennizzo – Recupero delle cose rubate**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o dei natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

**Art. 2 - Altre assicurazioni-** Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

**Art. 3 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

L'Impresa in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.) nei confronti del Contraente, dei suoi Amministratori e dipendenti, collaboratori e/o prestatori d'opera anche occasionali, delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, persone o enti comune autorizzati all'uso dei veicoli, nonché nei confronti dei proprietari o locatari dei veicoli, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

**Art. 4 - Colpa grave dell'assicurato**



A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione l'Impresa risponde dei danni determinati da colpa grave del Contraente /Assicurato.

#### **Art. 5 - Dolo e colpa grave**

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione l'Impresa risponde dei danni derivanti da dolo e colpa grave dei suoi dipendenti nonché delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato

### **CONDIZIONI SPECIALI**

**(operanti su tutti i mezzi per i quali nell'allegato elenco del parco mezzi ne è stata contrassegnata l'attivazione nella colonna identificativa della garanzia di interesse )**

#### **A) GARANZIA INCENDIO**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti ivi inclusi i fonoaudiovisivi, dispositivi ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- incendio
- fulmine
- scoppio od esplosione anche esterni al mezzo con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi,
- guasti arrecati per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.
- caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e cose da essi trasportate, nonché meteoriti e relative scorie.

#### **B) GARANZIA FURTO**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti ivi inclusi i fonoaudiovisivi, dispositivi ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina tentata o consumata.

E' previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre l'indennizzo dei danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina e l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto di circolazione successiva al furto od alla rapina stessi. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

#### **B. 1) DANNI DA SCASSO (operante contestualmente alla garanzia Furto)**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal mezzo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina, compresi quelli di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto. La garanzia è estesa ai danni riportati alle parti interne del mezzo veicolo. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Si precisa che unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata all'Impresa copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

#### **B.2) APPROPRIAZIONE INDEBITA (operante contestualmente alla garanzia Furto)**

L'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del mezzo descritto in polizza commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

- l'Impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

Si precisa che, unitamente alla denuncia, dovrà essere inoltrata all'Impresa copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale.

### **C) INCENDIO E DANNI DA ATTI SOCIO – POLITICI (EVENTI SOCIO-POLITICI)**

L'Impresa indennizza i danni da incendio e gli altri danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- tumulti popolari;
- disordini;
- scioperi, sommosse,;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Sull'indennizzo è applicata la deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 150,00=:

### **D) INCENDIO E DANNI DA EVENTI NATURALI (EVENTI ATMOSFERICI)**

L'Impresa indennizza i danni da incendio e gli altri danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali (sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini rimasti aperti);
- terremoti, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria;
- grandine;
- frane, smottamenti del terreno, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- esplosioni naturali,
- caduta di oggetti, caduta di aerei, missili e/o satelliti o parti di essi.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

### **E) KASKO**

L'impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Sono compresi gli accessori di serie, i fonoaudiovisivi, quali apparecchi radio, radiotelefonni e simili, ivi compresi gli impianti, dispositivi ed altre attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato, purché ad esso incorporati.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEZIONE 2** **(sempre operanti su tutti i mezzi - esclusi i rimorchi)**

### **1. Rottura Cristalli**

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la sostituzione o riparazione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza **di Euro 1.000,00=** per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione e/o riparazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

Nel caso in cui, a seguito di accordo tra le Parti venga utilizzata rete convenzionata con primario operatore, l'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi – nell'ambito della somma assicurata – provvedendo direttamente al pagamento delle riparazioni.

L'eventuale eccedenza rimane a carico del Contraente.

### **2. Spese di immatricolazione – Spese di assicurazione R.C.A. – Tassa Automobilistica**

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.

#### **L'Impresa rimborsa all'Assicurato:**

- a) l'importo massimo di **Euro 1.000,00=** delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purchè prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A., **ad integrazione di quanto previsto dal nuovo codice delle assicurazioni;**
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

### **3. Soccorso stradale - traino e recupero del mezzo**

Qualora a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di polizza il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l'Impresa rimborsa le spese di recupero e traino, purchè documentate, fino alla concorrenza **di Euro 1.000,00=** per sinistro.

L'Impresa rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

### **4. Rientro dei passeggeri**

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, l'Impresa rimborserà le spese, purchè documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

#### **5. Trasporto in ambulanza**

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovatisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura.

#### **6. Perdita delle chiavi**

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata entro il limite di **Euro. 250,00=** per evento previa presentazione di regolare fattura.

#### **7- Onorari dei periti**

L'Impresa rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Resta comunque confermato che l'Impresa non pagherà a tale titolo ed in entrambi i casi, somma maggiore a **Euro. 10.500,00=**.

#### **8. Imbrattamento tappezzeria**

Sono compresi i danni cagionati al veicolo da imbrattamento della tappezzeria.

#### **9. Parcheggio e custodia**

L'impresa assume a proprio carico, e nel limite di **Euro. 500,00=**, l'onere delle spese sostenute dal proprietario e/o dal conducente (se autorizzato) per parcheggio e custodia a seguito di sequestro.

#### **10. Bagagli**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale del veicolo descritto in polizza.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato o dei trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **Euro 1.033,00=** per evento e per anno assicurativo.

Tale capitale non può essere ricostituito nel corso dell'anno assicurativo, neanche con integrazione del premio.

## **NORME APPLICATE ALLE GARANZIE TUTTE DELLA SEZIONE 2**

### **A) ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE**

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo al valore riportato da Quattroruote o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento; nel caso nella pubblicazione di riferimento non sia più disponibile il valore del mezzo, il valore stesso verrà adeguato diminuendo l'importo precedentemente Assicurato del 10% e così per tutti gli anni di durata del contratto.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

### **B) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

In caso di danno parziale l'Impresa rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate:

- L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro;

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

## **ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI**

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci;

**SEZIONE 3**  
**Tutela Giudiziaria**  
**(sempre operante su tutti i mezzi)**

**1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa assume a proprio carico nel limite di Euro 6.000,00= per veicolo Assicurato ed alle condizioni di seguito indicate l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato dal Contraente) del veicolo indicato in polizza allo scopo di:

- ottenere risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purchè non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità Giudiziaria (semprechè il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia;
- e) le spese processuali a carico dell'Assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale solo in caso di condanna a titolo di dolo;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.).

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Impresa.

## **2) DENUNCIA DEL SINISTRO**

Unitamente alla denuncia il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

## **3) GESTIONE DEL SINISTRO**

Il Contraente e/o l'Assicurato, dopo aver fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

Il Contraente e/o l'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto, tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Impresa tiene indenne il Contraente e/o l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi semprechè il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione.

Relativamente alle spese per il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, l'Impresa si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato, l'incarico di presentare alla competente Autorità il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Le relative spese saranno a carico dell'Impresa.

In caso di disaccordo tra il Contraente e/o l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa avvertirà il Contraente e/o l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**SPECIFICHE RELATIVE ALLE SEZIONI 1), 2), e 3)  
(con riferimento ai mezzi riportati nell'allegato elenco**

**NOTA BENE**

Il parco automezzi di ACIAM S.P.A. così come descritto nell'allegato elenco, è aggiornato al 30.11.2016

Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto.

Alla decorrenza della presente polizza, le garanzie nei termini esplicitati dalla Contraente, dovranno essere operanti per tutti i mezzi effettivamente esistenti al 31 dicembre così come il premio complessivo sarà del rapportato al parco mezzi nella sua completezza. .

Pertanto, nel caso di sostituzioni e/o inclusioni nel periodo intercorrente dal 30.11 al 31.12, ai mezzi oggetto di tali movimentazioni si applicherà quel premio che per analogia di automezzo è stato formulato in sede di affidamento del servizio.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Timbro/Firma\_\_\_\_\_

Timbro/Firma\_\_\_\_\_